

Ordinanza dell'UFAG**concernente la determinazione di periodi e termini
nonché la liberazione di quantitativi parziali
dei contingenti doganali per l'importazione
di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi
(Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF)**

del 12 gennaio 2000 (Stato 1° novembre 2010)

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 19 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alla verdura e frutta fresche nonché ai fiori recisi freschi dei contingenti doganali n. 13, 15, 17, 18 e 19 conformemente all'allegato 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² concernente l'importazione di prodotti agricoli.

Art. 2 Periodi per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali

I periodi per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b OIEVFF sono fissati nell'allegato 1.

Art. 3 Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali

¹ La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b OIEVFF è fissata nell'allegato 2.

² La liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali secondo l'articolo 12 capoverso 3 e la chiave di riparto secondo l'articolo 14 capoverso 4 OIEVFF sono fissate nell'allegato 3.³

RU 2000 394

¹ RS 916.121.10

² RS 916.01

³ Introdotto dal n. I dell'O dell'UFAG del 22 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 452).

Art. 4⁴ Termini per la notifica delle prestazioni all'interno del Paese e dei ritiri indigeni

La persona avente diritto notifica:

- a. la sua prestazione all'interno del Paese secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a OIEVFF entro i termini seguenti:
 1. pomodori, cetrioli, cipolline da semina e cicoria Witloof ritirati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento,
 - 2.⁵ mele ritirate nel periodo dal 1° settembre al 31 agosto: entro il 31 gennaio del periodo di contingentamento;
- b. i suoi ritiri indigeni di verdure indigene fresche secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b OIEVFF: entro il 15 ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Art. 5⁶ Termine per l'inoltro di contratti di compra-vendita

I contratti di compra-vendita secondo l'articolo 14 capoverso 4 lettera b OIEVFF devono essere inoltrati entro il 31 marzo.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998⁷ concernente la determinazione di periodi e la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 2 ago. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU **2006** 3313).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 7 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4593).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'UFAG del 12 ott. 2004 (RU **2004** 4393).

⁷ [RU **1998** 3260, **1999** 780 1346 1455 1456 1818 2083 2191 2621 2720 3046 3667, **2000** 185. RU **2000** 394 art. 6].

Allegato 1^{8 9}
(art. 2)

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0702.0011	01.05.–10.06.	
0702.0011	25.09.–20.10.	
0702.0021	01.05.–13.06.	
0702.0021	24.09.–20.10.	
0702.0031	01.05.–31.05.	
0702.0031	01.10.–20.10.	
0702.0091	01.05.–31.05.	
0702.0091	01.10.–20.10.	
0703.1031	01.04.–30.10.	
0703.1041	30.05.–15.05.	
0703.1051	30.05.–06.06.	
ex 0703.1061	30.05.–15.05.	cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm
ex 0703.1061	02.03.–15.05.	cipolle diverse dalle cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm
ex 0703.1061	30.05.–31.05.	cipolle diverse dalle cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm
0703.1071	30.05.–06.06.	
0703.9011	01.01.–15.02.	
0703.9011	01.03.–30.04.	
0703.9021	15.01.–15.02.	
0703.9021	01.03.–04.03.	
0704.1011	01.05.–30.11.	
0704.1021	01.05.–30.11.	
0704.1091	01.05.–09.05.	
0704.1091	21.11.–30.11.	
0704.2011	01.01.–31.01.	
0704.2011	01.09.–08.09.	
0704.9031	01.04.–15.03.	
0704.9051	01.05.–12.05.	
0704.9051	16.11.–30.11.	
0704.9061	11.02.–01.03.	

⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'UFAG del 2 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3313).

⁹ Conformemente all'art. 19 OIEVFF le modifiche del presente all. non sono pubblicate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG, Sezione Importazioni e esportazioni, 3003 Berna.

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0704.9061	10.04.–14.04.	
0704.9064	10.04.–01.03.	
0704.9071	15.03.–27.03.	
0704.9071	26.11.–15.12.	
0704.9081	25.05.–10.05.	
0705.1118	01.03.–14.04.	
0705.1118	16.11.–31.12.	
0705.1121	01.03.–11.03.	
0705.1121	09.12.–31.12.	
0705.1198	08.12.–10.12.	
ex 0705.1911	01.03.–17.03.	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	18.11.–20.12.	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	01.03.–17.03.	diversa da quella di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	18.11.–20.12.	diversa da quella di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
0705.1921	01.03.–09.03.	
0705.1931	01.03.–06.03.	
0705.1941	01.03.–06.03.	
0705.1951	01.03.–20.12.	
0705.2111	01.05.–20.05.	
0705.2111	01.10.–31.10.	
0705.2911	10.03.–30.04.	
0705.2911	27.11.–10.12.	
0705.2921	01.04.–19.04.	
0705.2921	27.11.–10.12.	
0705.2931	30.03.–15.03.	
0705.2951	01.03.–31.05.	
0705.2961	01.03.–20.12.	
0705.2971	01.02.–15.02.	
0706.1011	25.05.–31.05.	
0706.1021	25.05.–31.05.	
ex 0706.1031	01.02.–15.01.	rape «teltower»
0706.9028	15.09.–15.05.	
0706.9031	15.01.–31.12.	
0706.9051	01.03.–01.04.	
0706.9051	22.12.–15.01.	
ex 0706.9061	10.02.–10.01.	rapanelli a candela
ex 0706.9061	01.01.–10.01.	diversi dai rapanelli a candela

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
ex 0706.9061	10.02.–02.03.	diversi dai rapanelli a candela
0707.0011	15.04.–11.05.	
0707.0011	09.10.–20.10.	
0707.0021	15.04.–11.05.	
0707.0021	21.09.–20.10.	
0707.0031	15.04.–20.10.	
0707.0041	15.04.–20.10.	
0708.1011	20.05.–15.08.	
0708.1021	20.05.–14.06.	
0708.1021	12.07.–15.08.	
0708.2028	15.06.–15.11.	
0708.2038	15.06.–15.11.	
0708.2048	15.06.–28.06.	
0708.2048	25.10.–15.11.	
0708.2098	15.06.–28.06.	
0708.2098	25.10.–15.11.	
0708.9081	01.06.–31.10.	
0709.2011	01.05.–04.05.	
0709.2011	01.05.–15.06.	periodo applicabile a partire dal 2009 melanzane cosiddette «d'oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia)
ex 0709.3011	01.06.–15.10.	
ex 0709.3011	01.06.–16.06.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia)
ex 0709.3011	26.09.–15.10.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia)
0709.4011	01.05.–19.05.	riccio
0709.4011	20.12.–31.12.	
0709.4021	01.05.–19.05.	
0709.4021	20.12.–31.12.	
0709.4091	15.01.–31.12.	
0709.7011	15.02.–13.03.	
0709.7011	29.11.–15.12.	
0709.9018	01.10.–10.03.	
0709.9021	01.05.–09.05.	
0709.9021	23.11.–15.12.	
0709.9031	10.03.–29.03.	
ex 0709.9041	15.03.–31.03.	
ex 0709.9041	13.12.–31.12.	
ex 0709.9041	15.03.–31.03.	

Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
ex 0709.9041	13.12.–31.12.	diverso da quello riccio
ex 0709.9051	20.04.–30.10.	zucchine con fiore
ex 0709.9051	20.04.–09.05.	diverse dalle zucchine con fiore
ex 0709.9051	04.10.–30.10.	diverse dalle zucchine con fiore
0709.9061	01.03.–16.03.	
0709.9061	18.11.–15.12.	
0709.9084	01.06.–31.10.	

*Allegato 2*¹⁰
(art. 3 cpv. 1)

¹⁰ Conformemente all'art. 19 OIEVFF le modifiche del presente all. non sono pubblicate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG, Sezione importazioni e esportazioni, 3003 Berna.

Allegato 3^{11 12}
(art. 3 cpv. 2)

- ¹¹ Conformemente all'art. 19 OIEVFF le modifiche del presente all. non sono pubblicate nella RU. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l'UFAG, Sezione Importazioni e esportazioni, 3003 Berna.
- ¹² Introdotta dal n. II dell'O dell'UFAG del 22 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU **2001** 452).